R.G. n. 39909 /2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

XVIII SEZIONE CIVILE

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona

Il Giudice designato, dott.ssa Francesca Giacomini, letto il ricorso che precede, nel procedimento iscritto da [redacted] contro il **Ministero dell'Interno**;

visti gli articoli 28 e segg. del d.lgs. n. 25 del 28.1.2008 così come modificati dal d.l. 100/2026 conv. in l. 145/2026;

visti gli artt. 737 e segg. c.p.c.;

viste le disposizioni del d.l. 100/2026, conv. in l. 145/2026;

viste le disposizioni del Reg. (UE) n. 1348/2024;

rilevata la tempestività del ricorso;

decorso il termine di cui all'art. 35 *bis* comma 4 del d. lgs. 25/2008, senza che l'amministrazione abbia presentato note difensive;

ritenuta la necessità di fissare udienza la quale, salva ogni successiva valutazione in corso di causa, può essere celebrata in via cartolare;

visto l'art. 127 *ter* c.p.c. e considerato che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, con l'intervento del PM;

fissa per la trattazione della causa l'udienza del **23 dicembre 2027;**

dispone la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti istanze e conclusioni delle parti;

dispone che le note scritte vengano depositate entro le ore 9.30 del giorno dell'udienza come sopra fissata, precisando che tale temine è perentorio e che il rispetto dell'orario è necessario per consentire l'acquisizione degli atti e il tempestivo svolgimento delle attività di cancelleria;

avvisa le parti che se nessuna di esse depositerà le note nel termine assegnato verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte ovvero verrà fissata udienza, e che in caso di mancato deposito nel nuovo termine o mancata comparizione all'udienza, la causa sarà cancellata dal ruolo e verrà dichiarata l'estinzione del processo;

invita la parte ricorrente a depositare:

Firmato Da: FRANCESCA GIACOMINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48888b089d40799b086fa9c72e90e2fc

- copia del provvedimento della Commissione con la prova della notificazione e del verbale di audizione, il tutto corredato dall'attestazione di conformità a norma di legge, nonché del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della relativa istanza di ammissione al COA con eventuali allegati;
- documentazione dalla quale risultino eventuali torture, tratta o sfruttamento di esseri umani, redatta dagli enti a ciò preposti (a titolo esemplificativo, strutture sanitarie o enti antitratta) ovvero vulnerabilità di altro genere;
- documentazione dalla quale si evinca ogni forma di integrazione della parte richiedente sul territorio nazionale, sia sotto il profilo lavorativo, sia per ciò che riguarda i legami familiari o sociali nel paese ospitante;

rammenta che il deposito degli atti e dei documenti della fase amministrativa (verbali di audizione, decreto, modello C3 ed ogni documento fornito dalla parte richiedente o altrimenti acquisito) costituisce un obbligo di legge (art. 35-bis d.lgs. 28/1/2008 n° 25), indipendente dalla costituzione in giudizio, e invita la Commissione a provvedere in tal senso;

assegna alle parti ed al P.M. i termini di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 28.1.2008, n. 25 per le attività ivi previste;

ordina alla Commissione Territoriale di depositare in giudizio tutta la documentazione indicata nel comma 8 dell'art 35 bis del d.lvo n. 25/2008, nel termine indicato dalla norma medesima;

sull'istanza di sospensione e di autorizzazione a rimanere sul territorio

1. la Commissione ha disposto l'esame accelerato della domanda ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, poiché il richiedente è cittadino della Georgia, Paese per il quale il tasso medio di riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione sarebbe pari o inferiore al 20%; nel provvedimento di diniego la Commissione, che ha valutato nel merito la domanda del ricorrente, individua anche le ulteriori ipotesi di cui all'art. 42, Reg. cit., lett. d) ed h);
2. il Tribunale ha l'obbligo di verificare *ex officio* la correttezza delle procedure speciali, previste dal Reg. (UE) 2024/1348, sia sotto il profilo della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 42 del Regolamento (UE) 2024/1348, sia sotto il profilo dell'osservanza dei principi fondamentali e delle garanzie procedurali imposte dal Capo II del medesimo Regolamento, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase

Firmato Da: FRANCESCA GIACOMINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48888b089d40799b086fa9c72e90e2fc

amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini (Cass. Sez. Un. 11399/24);

3. la violazione delle garanzie procedimentali determina il venir meno dei presupposti di legittima applicazione della procedura accelerata, con il conseguente "*ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale*" (Cass. Sez. Un. 11399/24);
4. all'esito dell'instaurazione del contraddittorio la parte resistente non ha depositato note difensive e dunque la correttezza della procedura amministrativa adottata dall'amministrazione va valutata esclusivamente sulla base degli elementi emergenti dal provvedimento impugnato;
5. il Reg. (UE) 2024/1348, espressamente richiamato dall'art. 28 d. lgs. 25/2008, prevede un *Capo II*, denominato "*Principi fondamentali e garanzie*", che stabilisce norme di carattere generale, applicabili a tutte le domande di protezione internazionale (cfr. combinato disposto degli artt. 2 e 8 del Reg. cit.);
6. l'art. 42 del Reg. (UE) 2024/1348, par. 1, prevede espressamente che l'esame accelerato avvenga «*conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II*» (artt. da 8 a 25 del Reg. cit.);
7. nel corso della procedura amministrativa i richiedenti godono delle garanzie previste ai paragrafi da 2 a 6 dell'art. 8 del medesimo Regolamento; dal provvedimento impugnato non risulta che il richiedente sia stato informato della procedura applicabile, dei suoi diritti ed obblighi, né delle garanzie generali procedurali; la decisione si limita a richiamare l'esistenza della determina del presidente della Commissione Territoriale, peraltro non depositata;
8. il ricorrente ha diritto ad una consulenza legale effettiva in tutte le fasi della procedura e di essere informato "*al più tardi al momento della registrazione*" (art. 15 par. 2 Reg. cit.) del diritto all'orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa; il provvedimento - che si presenta come un resoconto integrale delle attività svolte - non menziona in alcun punto tale adempimento, circostanza che incide certamente sulla legittimità della procedura accelerata;
9. non risulta alcuna valutazione individuale circa la necessità delle garanzie procedurali particolari previste dall'art. 20 Reg. cit. né alcun richiamo agli esiti di tale verifica; non emerge alcuna valutazione circa la compatibilità della procedura accelerata con eventuali vulnerabilità (art. 21 Reg. cit); pertanto, non può ritenersi adempiuto l'obbligo, espressamente previsto, di verificare individualmente se sussistono le condizioni di accesso alle *garanzie particolari* previste negli artt. 20 e segg.;

Firmato Da: FRANCESCA GIACOMINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48888b089d40799b086fa9c72e90e2fc

10. il fatto che nel provvedimento si dichiari che il richiedente non versi in particolari condizioni sanitarie -rilevanti ai fini dell'art. 19 T.U.I.- è circostanza che non può ritenersi equivalente alla valutazione né delle vulnerabilità previste dal Regolamento, né delle garanzie procedurali particolari su richiamate;
11. l'art. 21 par. 2 è espressamente richiamato dall'art. 42 par. 1, come clausola di salvezza prioritaria ("*Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2*"), a significare che l'autorità accertante, prima di poter legittimamente accelerare la procedura, deve poter escludere che il richiedente necessiti di un sostegno incompatibile con l'accelerata;
12. quanto al merito della scelta della procedura, vanno esaminate le diverse motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata:
13. in ordine alla lett. j) dell'art. 42 del Reg. (UE) 2024/1348, non v'è dubbio che la pubblica amministrazione, che intenda procedere ai sensi della procedura speciale in esame, sia gravata dell'onere della prova relativo alle percentuali statistiche che giustificano la scelta di una procedura amministrativa diversa da quella ordinaria, trattandosi di fatto costitutivo dell'esame e, nel caso di specie, del rigetto della domanda; la Commissione Territoriale nulla ha motivato sul punto;
14. in ordine alla lett. d) dell'art. 42 del Reg. (UE) 2024/1348, prodotto a sostegno del fatto che la domanda sarebbe stata presentata *al solo scopo* di ritardare o impedire l'esecuzione dell'allontanamento, va osservato che la circostanza appare sfornita di una qualsivoglia motivazione e, nel caso di specie, smentita dal fatto che il richiedente asilo ha documentato che la moglie vive e lavora da tempo, regolarmente, in Italia; tale condizione appare astrattamente tutelabile ai sensi dell'art. 8 CEDU e potrebbe fondare il riconoscimento di una protezione complementare, in ogni caso costituzionalmente tutelata;
15. quanto alla lett. h) del Reg. (UE) 2024/1348, si rileva che l'ingresso ed il soggiorno irregolare, protratti nel tempo senza che fosse presentata una domanda di protezione internazionale, non appaiono significativi, tenuto conto della data di ingresso sul territorio del richiedente e delle notorie complesse formalità per l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in Italia, caratterizzata peraltro da lunghe attese anche in fase di manifestazione della volontà e formalizzazione;
16. alla luce dell'accertata assenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della procedura accelerata, la procedura va considerata ordinaria e gli effetti della decisione di rimpatrio sono sospesi automaticamente, come previsto espressamente dall'art. 68 par. 1 del Reg. 1348/2024;

Firmato Da: FRANCESCA GIACOMINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48888b089d40799b086fa9c72e90e2fc

17. il richiedente asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato nelle more dell'esito del ricorso e va rilasciato in suo favore il documento previsto dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 142/2015 (cfr. art. 68 par. 2 Reg. cit. e art. 35 *bis*, par. 4 *bis* del d.lgs. 25/2008);

p.q.m.

in accoglimento dell'istanza di sospensione, **autorizza** [redacted] a rimanere sul territorio italiano sino all'esito del presente giudizio;

ordina l'immediato rilascio in favore di [redacted] del documento previsto dall'art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 142/2015.

Roma, il 12/09/2026

La Giudice
Francesca Giacomini

Firmato Da: FRANCESCA GIACOMINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48888b089d40799b086fa9c72e90e2fc